



ORIGINALE

COMUNE DI CINQUEFRONDI

(Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77 Reg. Delib.	OGGETTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONFERMA NUOVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ANNO 2020.
----------------------	--

L'anno duemila venti addì trenta del mese settembre alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

Num. d'ord	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presente (si- no)
1	CONIA Michele	Sindaco – Presidente	Si
2	FURIGLIO Rocco	Vice-Sindaco	Si
3	PORRETTA Giada	Assessore	Si
4	D'AGOSTINO Maria Annunziata	Assessore	Si
5	MANFRIDA Roberta	Assessore	Si

Assiste il Segretario Capo Dott. Carlo Milardi.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita la relazione del Presidente in merito all'oggetto;

Premesso che:

- ✓ l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, per effetto dell'art. 1 comma 528 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- ✓ l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal D.P.R. 116/11, prevede che "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"; l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-

- finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- ✓ l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L’Agenzia ... [ora l’Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;
 - ✓ l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa, tra gli altri, che essa:
 - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera f);
 - ✓ la comunicazione COM(2000) 477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full cost recovery*, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i
 - ✓ costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);

Richiamato che:

- ✓ sul piano locale, l’Ente di Governo d’Ambito è stato individuato nell'Autorità Idrica della Calabria (AIC), istituita con la Legge Regionale n. 18 del 18 maggio 2017 - Disposizioni per l’organizzazione del servizio idrico integrato – che all’articolo 7 comma 1 lettera d) ricomprende tra le funzioni dell’assemblea dell’AIC la “determinazione della tariffa di base del servizio di cui all’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006, da sottoporre all’approvazione della competente autorità nazionale di regolazione del settore”
- ✓ per effetto del comma 5 dell’indicato articolo 154 del superiore decreto legislativo, il Comune, nella qualità di gestore, ancorché non conforme, è tenuto ad applicare la tariffa;
- ✓ con deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 24.05.2019 questo Ente ha approvato la nuova articolazione tariffaria del S.I.I.

Riassunto che con nota n. 445 del 20.04.2020 - avente ad oggetto “Aggiornamento tariffe Servizio Idrico Integrato: Deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr del 27.12.2019, recante: “Approvazione del

metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”, per gli anni 2020-2023. Circolare per l’adozione dello Schema regolatorio di convergenza - l’Autorità Idrica della Calabria ha, tra l’altro, esposto quanto di seguito:

- ❖ *Con la deliberazione n. 580/2019/R/idr del 27.12 u.s. l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha definito la nuova metodologia per il calcolo dei corrispettivi, per il servizio idrico integrato, per il periodo regolatorio 2020 - 2023. La deliberazione richiamata, in particolare, ricomprende all’art. 31 dell’Allegato alla stessa, lo schema regolatorio di convergenza - alternativo agli schemi regolatori “classici” - che si applica “ai casi di soggetti caratterizzati da perduranti criticità nell’avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio, ai sensi della normativa vigente” (cfr. Calabria), ovvero alla fattispecie dei Comuni che gestiscono in economia diretta il servizio idrico integrato. Il dispositivo regolamentare deliberato dall’Autorità nazionale di Regolazione prevede, quindi e per la prima volta, una specifica forma di regolazione “semplificata”, che consente l’attuazione, sebbene transitoriamente, della regolazione del servizio idrico integrato anche per quelle realtà (prevalentemente presenti al Sud, ma che permangono, ancorché in modo meno evidente, anche nel resto d’Italia) dove l’elevata frammentazione gestionale e soprattutto le ridottissime dimensioni dei gestori (in larga prevalenza gestioni in economia comunali) non hanno permesso l’avvio della regolazione stessa.*
- ❖ *L’adozione dello Schema di convergenza permetterebbe al Comune di accedere ad un aggiornamento tariffario che per l’anno 2020 si sostanzierebbe in un aumento del 7,5% rispetto a quanto applicato nell’anno 2019 (di cui il 5% per l’adozione dello schema di convergenza ed un ulteriore 2,5% per l’adesione al percorso di aggregazione verso il Gestore Unico d’ambito).*
- ❖ *Il Protocollo conterrà, inoltre, l’esplicita accettazione degli elementi di risoluzione dell’accesso allo schema di convergenza laddove non siano conseguiti gli obiettivi annuali assunti in base al Piano degli obblighi dell’Autorità Idrica, con i conseguenti effetti di penalizzazione per il Comune. Giova, altresì, ricordare che l’aggiornamento tariffario attraverso il ricorso allo Schema di convergenza rimane condizionato agli obblighi, vincolanti, da parte del gestore (Comune) di:
- registrazione al portale ARERA e a quello della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
- applicazione in bolletta delle componenti perequative (UI) previste dalla regolazione e il relativo versamento alla CSEA;
- iscrizione al sistema SGate (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) implementato da ANCI per ARERA al fine della gestione del bonus idrico per le famiglie in condizione di disagio economico e sociale;
- adozione della Carta dei Servizi.*

Tanto riassunto, ad oggi, AIC non ha emanato l’anticipata circolare contemplata nella superiore nota con la quale *i Comuni verranno invitati, singolarmente, ad aderire allo Schema di convergenza, attraverso la sottoscrizione di uno specifico di Protocollo di impegni, allegato al medesimo invito.*

Dato atto che nelle more della definizione del richiamato procedimento, transitoriamente e salvo conguaglio, il valore della tariffa (VRG), quale entrata del corrente 2020, è rimesso con valore “teta” pari ad uno e, quindi, con quantificazione uguale all’anno 2019, al netto dell’applicazione dell’iva e delle addizionali previste da ARERA (UI-1,UI-2, UI-3 e UI4) confermando, per effetto, per l’anno 2020, il costo tariffario per l’utente quale corrispettivo fisso e variabile (a consumo) vigente per ciascuno dei tre segmenti (acquedotto, fognatura e depurazione) per come vigente sulla base della vigente regolazione comunale.

Dato atto, altresì, che:

- ✓ l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n°56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
- ✓ ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del TUEL, (D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267), compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione;
- ✓ l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- ✓ l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ✓ l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Tenuto conto che, in base ai vincoli e alle prescrizioni sopra esposte, il valore del corrispettivo da tariffa (VRG) per il servizio idrico per il corrente anno 2020 è posto al pari dell'anno 2019, ovvero di euro 599.000,00, al netto dell'applicazione dell'Iva al 10%.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge,

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. di confermare per l'anno 2020, nelle more della definizione del richiamato procedimento di cui alla nota dell'Autorità Idrica della Calabria n. 445 del 20.04.2020, transitoriamente e salvo conguaglio, il valore della tariffa (VRG) dell'anno 2019 pari ad euro 599.000,00, al netto dell'applicazione dell'iva al 10% e delle addizionali previste da ARERA (UI-1,UI-2, UI-3 e UI4), confermando, altresì, il costo tariffario per l'utente quale corrispettivo fisso e variabile (a consumo) vigente per ciascuno dei tre segmenti (acquedotto, fognatura e depurazione) per come vigente sulla base della deliberazione di Giunta Comunale n. 68/2019.

2. di provvedere altresì all'applicazione delle predette componenti tariffarie addizionali disposte dall'ARERA, il cui gettito versato dall'utenza dovrà essere incassato a partite di giro e riversato alla Cassa dell'Autorità secondo le modalità dalla Stessa stabilite;

3. di far confluire la presente deliberazione tra gli allegati alla deliberazione del redigendo bilancio di previsione 2020/2021.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L., in ragione della necessità di recepire le risultanze nello schema di bilancio annuale 2020.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Vincenzo Macri

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Dott. Vincenzo Macri

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE


Avv. Michele CONIA

IL SEGRETARIO

Dott. Carlo MILARDI

Della suesesa deliberazione in data odierna viene:

- disposta la pubblicazione all'albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi, Reg. n° 1136 del 23 OTT 2020
- trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, Prot. n° 10976 del 23 OTT 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Carlo Milardi)

ORIGINAL F

Il sottoscritto Responsabile della I^a Ripartizione, visti gli atti d'Ufficio, **A T T E S T A** che la su esesa deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio, giusta attestazione del Messo Comunale, per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni;
- E' stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari;
- E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 , comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'Art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Carmela Albanese